Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)

Servizi Demografici, Stato civile, Anagrafe Elettorale

Art. 33, 2° comma DL 21/06/2013[1]

Avviso ai cittadini non italiani nati in Italia, che risiedono nel comune e hanno compiuto i 18 anni sulla possibilità di diventare italiani entro il compimento del 19° anno.

Ricordiamo a tutti i cittadini non italiani, che hanno appena compiuto i 18 anni, che siano nati in Italia e siano sempre stati residenti che hanno la possibilità di diventare cittadini italiani.

A tal fine dovranno rendere un'apposita dichiarazione e dimostrare alcune condizioni legate alla residenza in Italia.

Chi ha intenzione di verificare se le sue condizioni personali diano diritto a diventare italiano/a è invitato a prendere appuntamento con il nostro ufficio di stato civile nei giorni e negli orari indicati sul sito del Comune

Ricordiamo infine che compiuto il 19° anno d'età non sarà più possibile pervenire all'acquisto della cittadinanza italiana attraverso l'applicazione di questa norma.

Il Sindaco

Avv. Pietro Caracciolo

---

[1] ***D.L. 21 giugno 2013, n. 69.*** *- Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (estratto).*

Art. 33 Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data) , all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.

Semplificazione amministrativa e costi

Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come novellato dalla legge 183/2011) e con i limiti di cui all'art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

A decorrere dall'8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l'elezione, l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 250.